

Statuto dell'“Associazione Per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Contado di Porta Eburnea (Territorio fra Perugia e Marsciano)”.

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Il giorno 5 ottobre 2006 alle ore 21 è costituita in Voc. Monticelli, nel Castello omonimo, frazione di Castiglione della Valle, Marsciano (PG) alla presenza dei sottoscritti cittadini l'associazione con fini non di lucro denominata “Associazione per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Contado di Porta Eburnea (Territorio fra Perugia e Marsciano).”

Art. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede presso la dimora storica “Castello di Monticelli” situata in Voc. Monticelli, 06072 Castiglione della Valle (PG) e rimane in vita fino a diversa decisione espressa dall'Assemblea. La sua durata è pertanto indefinita.

Art. 3 – SCOPI

L'associazione si propone di raggiungere gli scopi di salvaguardare l'ambiente nelle sue varie forme (il paesaggio, la natura, la storia, la cultura tradizionale, la flora, la fauna, le dimore storiche, i casali rurali) nel territorio in oggetto e di lottare contro il rischio di cementificazione non consona con l'ambiente (per una descrizione più dettagliata degli scopi si veda il programma dell'Associazione, allegato A).

Art. 4 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Per il perseguimento degli obiettivi sopra individuati l'associazione potrà:

- svolgere attività di organizzazione di seminari, mostre, corsi, convegni, spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali, visite turistiche guidate, viaggi ed ogni altro tipo di attività consentita dalla legge ai fini del perseguimento degli obiettivi sia a livello nazionale che internazionale;
- partecipare a fiere del turismo in Italia e all'estero al fine di promuovere la zona suindicata ed i suoi beni culturali e ambientali.
- stipulare accordi a contenuto anche economico con altre associazioni o comitati per lo svolgimento delle proprie finalità;
- assumere personale, pagare consulenze, affittare locali ed uffici per il perseguimento dei propri scopi;

Art. 5 – SOCI

1. Il Consiglio Direttivo accoglie tra i suoi Soci chiunque ne voglia far parte senza discriminazioni di sorta né pregiudizi, fatta salva la verifica approfondita che i candidati condividano in pieno e con sincerità gli obiettivi dell'Associazione e che l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle vigenti leggi. I cittadini interessati all'adesione compilano il modulo di adesione predisposto dall'Assemblea dei Soci Promotori (allegato B).

2. Il Consiglio Direttivo decide a suo insindacabile giudizio circa l'ammissione o il rigetto di nuovi Soci. Per l'ammissione è richiesta l'unanimità dei voti del Consiglio Direttivo. Se l'ammissione viene rifiutata i candidati potranno richiederla nuovamente, ma solo dopo che siano trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di compilazione della prima domanda. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Gli enti pubblici e locali possono partecipare alle assemblee solo su invito come osservatori occasionali. Per le associazioni e le leghe con obiettivi concordanti il Consiglio Direttivo ha l'opzione di ammetterle come “invitati permanenti” senza diritto di voto e senza obbligo di pagare le eventuali quote sociali. Le dimore storiche, le strutture ricettive e le attività economiche possono avere un solo socio votante nelle assemblee dell'Associazione in rappresentanza delle medesime, ma i familiari ed i dipendenti possono iscriversi in veste personale con diritto di voto.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Ciascun Socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea o nell'ambito di decisioni adottate mediante consultazione scritta e può liberamente candidarsi ad essere votato in occasione del rinnovo delle cariche.

2. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie, a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l'attività dell'Associazione, e al pagamento della quota richiesta per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Assemblea dei Soci Fondatori o Comitato Ristretto, come in seguito definiti.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di Socio cessa nelle seguenti ipotesi:

a) Recesso da parte del Socio, comunicato per iscritto al Portavoce dell'Associazione. Il recesso avrà efficacia a decorrere dalla fine dell'anno in cui viene comunicato (purché detta comunicazione venga effettuata almeno tre mesi prima) **e fino a tale data comporta la sospensione ai sensi del successivo art. 7 bis.**

b) Esclusione deliberata **dall'Assemblea dei soci, su iniziativa del** Consiglio Direttivo, con decisione motivata, nel caso in cui il Socio ponga in essere comportamenti che arrechino danni morali o materiali all'Associazione o mantenga comportamenti ritenuti indegni dal Consiglio Direttivo rispetto agli obiettivi perseguiti dall'Associazione o si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal presente Statuto, da eventuali regolamenti interni, o dalle deliberazioni degli organi associativi. L'esclusione ha decorso immediato. Il provvedimento di esclusione non libera il Socio dall'obbligo del pagamento di eventuali somme dovute all'Associazione.

c) Sospensione ai sensi del successivo art. 7 bis, protratta per due anni consecutivi.

Art. 7 bis - SOSPENSIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio può essere altresì Sospesa, con delibera che può essere presa alternativamente dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, ai soci "morosi", che protraggono la loro morosità nel pagamento delle quote sociali da oltre due anni, a quelli "inattivi", che non partecipano senza giustificato motivo, di persona o per delega, ad almeno due assemblee consecutive, ed ai soci "dimissionari".

La sospensione ha effetto immediato, ma va in ogni caso comunicata ai soci interessati con le medesime modalità previste per la convocazione in assemblea al comma 7 dell'Art. 9, se disposta dal Consiglio Direttivo, oppure subito dopo l'adunanza assembleare, se disposta in Assemblea. Essa comporta la perdita temporanea del diritto di voto e di quello di intervenire in Assemblea fino a quando il provvedimento non sia revocato.

Per effetto della sospensione i soci non sono computati ai fini del calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo in Assemblea, ma conservano il diritto ad essere convocati alle successive adunanze, allo scopo di consentirgli un'eventuale richiesta di revoca del provvedimento. La revoca della sospensione potrà essere disposta dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea stessa con effetto immediato, nella medesima adunanza alla quale essi prenderanno nuovamente parte, o quando salderanno le quote arretrate.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale dei Soci
2. l'Assemblea dei Soci Fondatori o Comitato Ristretto
3. il Consiglio Direttivo
4. il Portavoce
5. 2 Vicepresidenti
6. il Tesoriere
7. il Segretario

2. La partecipazione agli organi dell'Associazione e lo svolgimento di tutte le attività connesse alle cariche avviene senza percezione di alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese debitamente documentate

e ragionevolmente sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - DECISIONI DEI SOCI.

1. Le decisioni dei Soci, nelle materie indicate al punto 2 di cui sotto, sono adottate con metodo collegiale e procedimento assembleare disciplinato dalle norme che seguono, ovvero mediante consultazione scritta, nei limiti di cui ai successivi punti 11 e seguenti del presente articolo.
2. Sono riservate alla competenza dei Soci:
 - a) l'approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Ristretto;
 - b) l'elezione dei membri del Comitato Ristretto dopo il primo periodo transitorio di 5 (cinque) anni; l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei Soci;
 - c) le modificazioni del presente Statuto;
 - d) la decisione di sciogliere l'Associazione;
 - e) la deliberazione su tutte le questioni attinenti all'attività dell'Associazione, che il Consiglio Direttivo ed il Comitato Ristretto decidano di rimettere alla decisione dei Soci;
 - f) la deliberazione su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Procedimenti assembleari:

3. L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci. Ciascun Socio potrà rappresentare in Assemblea uno o più altri Soci fino ad un massimo di cinque, purché munito di delega scritta.
4. Il Portavoce dell'Associazione verifica la legittimazione di ciascun Socio e la corretta costituzione dell'Assemblea.
5. L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione ovvero in qualsiasi altro luogo deciso dal Portavoce.
6. L'Assemblea è convocata dal Portavoce dell'Associazione:
 - (i) almeno una volta all'anno, entro il mese di novembre per l'approvazione del programma per l'anno successivo;
 - (ii) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità; ovvero
 - (iii) quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.
7. L'Assemblea è convocata possibilmente mediante comunicazione scritta inviata, via fax, posta o posta elettronica ad ogni Socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, ma è ammessa anche la comunicazione telefonica da parte di uno dei Membri del Consiglio Direttivo o la comunicazione a voce. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata dal Portavoce mediante telefonata da parte sua o di un altro membro delegato del Consiglio Direttivo con un preavviso di 3 (tre) giorni.
8. L'Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione se è presente, direttamente o mediante delega, almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, fatto salvo quanto previsto al punto successivo.
9. Le decisioni, sia in prima che seconda convocazione, sono assunte per votazione, a maggioranza dei Soci presenti. Tuttavia, per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, **in deroga all'art. 21 comma 2 del Codice Civile**, occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti. Rispetto a tali deliberazioni, inoltre, l'assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, se è presente almeno un terzo dei Soci.
10. Non sono considerati validi e sono quindi esclusi dal computo, i voti nulli e le schede bianche.
11. L'Assemblea è presieduta dal Portavoce o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Tesoriere.

Decisioni mediante consultazione scritta:

12. Le decisioni di cui al punto 2 del presente articolo possono essere adottate mediante consultazione scritta, fatta eccezione: (i) per le decisioni di cui alle lettere c) e d), f); (ii) per il caso in cui almeno un terzo dei Soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

13. La consultazione avviene su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante trasmissione di detta proposta via fax o posta elettronica a tutti i Soci.

14. Se i Soci intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare la loro volontà, via fax o posta elettronica, al Portavoce dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta.

15. La proposta di decisione si intende approvata quando riporta il voto favorevole di tanti Soci rappresentanti la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.

16. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione deve essere comunicata a cura del Portavoce a tutti i Soci, via fax o posta elettronica, con indicazione della data in cui la decisione si deve intendere formata. Tale documento costituirà verbale della decisione stessa.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI PROMOTORI O COMITATO RISTRETTO

1. L'Assemblea dei Soci Promotori è composta dai Soci Fondatori dell'Associazione, nonché firmatari della presente scrittura privata. I termini "Assemblea dei Soci Fondatori" e "Comitato Ristretto" sono sinonimi. I membri di tale Comitato rimangono in carica per un periodo di 5 anni. Se uno dei Soci Fondatori decide di dimettersi, decede o perde la qualifica di Socio per esclusione in base all'art. 7 b) il Comitato Ristretto coopta un nuovo Socio fra gli iscritti all'Associazione. Allo scadere dei cinque anni dalla costituzione dell'Associazione, l'Assemblea Generale elegge un nuovo Comitato Ristretto, tutti i membri del quale sono rieleggibili anche più volte consecutivamente. Dopo i primi cinque anni l'elezione avrà luogo ogni tre anni.

2. Essendo secondo l'art. 10.1 i membri dell'Assemblea dei Soci Fondatori anche i firmatari della presente scrittura, il primo Comitato Ristretto che resterà in carica 5 anni è costituito da: Alfredo Fasola, Andrea Menghini, Giuseppe Tullio, Stefano Goretti, Sara Goretti, Lorenzo Misciattelli, Luigi Marini Clarelli, Pietro di Serego, Sperello di Serego, Flavia Serego, Maurizio Moncagatta, Karin Mason-Armanni, Yvette Alimenti, Graig Hesser, Ellen Krauser, Gaja Neubert, Gianni Tosetti, Mauro Fratteggiani, Alessandro Della Torre, Enzo Brigiolini, Claudia Dorillo, Sara Bianchi (22 persone in tutto).

3. Il Comitato Ristretto si riunisce almeno una volta ogni due mesi anche in concomitanza con una riunione del Consiglio Direttivo.

4. Le funzioni del Comitato Ristretto sono:

- a) eleggere il Portavoce, nonché gli altri membri del primo Consiglio Direttivo, non necessariamente fra i suoi membri;
- b) assistere il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle funzioni dell'Associazione ogni qual volta quest'ultimo ne faccia richiesta;
- c) il Comitato Ristretto può essere chiamato dal Consiglio Direttivo a votare su azioni anche legali, richieste di consulenze, ammissione di nuovi Soci, contatti con le istituzioni e con i mezzi di comunicazione, organizzazioni di eventi, visite guidate e altre questioni di rilevanza per l'Associazione che il Consiglio Direttivo non ritenga, a suo insindacabile giudizio, di dover rimettere al parere dell'Assemblea dei Soci;
- d) decidere su proposta del Consiglio Direttivo sulla introduzione e l'entità di una quota sociale annuale per tutti i Soci, non prevista al momento della Costituzione dell'Associazione;
- e) verifica ed approva i bilanci preparati dal Consiglio Direttivo prima che siano presentati all'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è costituito da un numero minimo di 6 (sei) fino ad un massimo di 12 (dodici) membri. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai membri del Comitato Ristretto ai sensi dell'articolo 10.4 di cui sopra.

2. I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di accettazione della carica; sono rieleggibili, anche più volte consecutivamente.

3. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Tesoriere e un Segretario. Tali incarichi durano 3 (tre) anni a partire dalla data di accettazione. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate alle altre qui menzionate.

4. Spettano al Consiglio Direttivo:

- a) l'indicazione delle linee guida di sviluppo dell'Associazione;

- b) la definizione di un programma di attività dirette al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - c) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo quelli riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Ristretto;
 - d) la definizione e articolazione delle spese relative alle singole iniziative decise di volta in volta dal Comitato Ristretto, con le modalità dallo stesso deliberate, purché siano perfettamente in linea con il programma approvato dall'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo provvede anche alla divisione secondo criteri di giustizia e capacità reddituale delle spese specifiche fra i Soci del Comitato Ristretto o dell'Assemblea Generale, a seconda dei casi;
 - e) proporre al Comitato Ristretto, se se ne presenta la necessità, l'introduzione di una quota sociale annuale per tutti i Soci;
 - f) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dopo l'eventuale introduzione della quota sociale per tutti i Soci;
 - g) presentare alla deliberazione del Comitato Ristretto, su proposta del Portavoce, sulla designazione dei rappresentanti dell'Associazione presso enti esterni;
 - h) deliberare sulla domanda di ammissione dei nuovi Soci ed eventualmente sulla loro esclusione;
 - i) deliberare i regolamenti interni, nominare i membri dei Comitati Interni e definirne i compiti;
 - l) deliberare circa la promozione di azioni anche legali, le richieste di consulenze, mantenere i contatti con le istituzioni e con i mezzi di comunicazione, organizzare eventi, convegni, visite guidate, partecipare a fiere del turismo internazionali, mandare rappresentanti a convegni di interesse per l'Associazione.
5. Il Portavoce convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta lo ritenga utile o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione, ovvero in qualsiasi altro luogo, che il Portavoce ritenga opportuno;
7. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso, via fax, per telefono o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione inviato dal Portavoce deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche mediante avviso inviato 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se e' presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Portavoce, che ne verifica, altresì, la regolare costituzione; in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presidenti o, in caso di assenza o impedimento, dal Tesoriere.
10. Il Segretario redige per iscritto e sottoscrive il verbale della riunione unitamente al Portavoce.
11. In seno al Consiglio non sono ammessi voti per delega.

Art. 12 - PORTAVOCE DELL'ASSOCIAZIONE

1. In aggiunta a quanto indicato negli articoli che precedono, il Portavoce dell'Associazione, che svolge le funzioni di Presidente dirige l'attività dell'Associazione e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal presente Statuto, dal Consiglio Direttivo o per decisione dei Soci. Il Portavoce nomina i due vice-presidenti ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con firma libera per tutti gli atti di ordinaria gestione ed amministrazione che rientrano negli scopi dell'Associazione, per le operazioni bancarie ordinarie e per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Il Portavoce può delegare in tutto o in parte i propri poteri a procuratori per singoli affari o per categorie di affari, in particolare al tesoriere. Il Portavoce, inoltre, promuove e coordina le attività dell'Associazione, vigilando sull'andamento delle stesse; può delegare ad uno dei Vice-Presidenti o a componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. In caso di urgenza, il Portavoce può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione. E' responsabile insieme al Tesoriere per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi e per le proposte da presentare al Consiglio Direttivo ed al Comitato Ristretto di suddivisione dei costi delle singole iniziative specifiche fra i Soci che le appoggiano.

Art. 13 - VICE-PRESIDENTI

1. In aggiunta a quanto già indicato negli articoli che precedono, i Vice-Presidenti collaborano con il Portavoce nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione e lo sostituiscono in tutti i suoi compiti, quando questi è assente o per sua delega. In ogni caso, i Vice-Presidenti decadono dalla carica contemporaneamente alla scadenza, o comunque al termine, della carica del Portavoce.

Art. 14 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività del medesimo. Il Tesoriere provvederà altresì a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo, ma solo a partire dal momento in cui il Comitato Ristretto deciderà di introdurre una quota sociale obbligatoria per tutti i soci. Li proporrà poi al Consiglio Direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio Direttivo, verrà fatta propria dal Portavoce. Il Tesoriere ha la rappresentanza con potere di firma per le operazioni bancarie. Il Tesoriere può essere nominato più volte consecutivamente.

Art. 15 - SEGRETARIO

In aggiunta a quanto già indicato negli articoli precedenti, il Segretario assiste il Portavoce e i Vice-Presidenti nell'adempimento dei loro compiti; cura l'invio ai Soci degli avvisi di convocazione; provvede alla redazione dei verbali e alla custodia della documentazione inerente all'Associazione; predispone ed invia ai Consiglieri ed ai Soci le comunicazioni riguardanti l'attività dell'Associazione. Il segretario può essere nominato più volte consecutivamente. La carica di Segretario può essere ricoperta anche da uno dei Vice-Presidenti o dal Tesoriere.

Art. 16 - COMITATI INTERNI E GRUPPI DI LAVORO.

1. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni, come individuate all'articolo 11 di cui sopra, ad uno o più comitati interni.
2. I membri dei Comitati Interni sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i soci; durano in carica un anno, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, e sono rieleggibili anche più volte consecutivamente.
3. In particolare, spetta ai Comitati Interni, ciascuno nell'ambito della delega ricevuta, l'esecuzione dei compiti attribuiti e definiti dal Consiglio Direttivo.
4. I Comitati Interni devono riferire al Consiglio Direttivo con cadenza trimestrale.

Art. 17 - FONDO COMUNE - BILANCIO E DESTINAZIONE DEI BENI RESIDUI.

1. I contributi dei Soci ed i beni eventualmente acquisiti costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Tutte le somme di denaro dell'Associazione saranno tenute in un'apposita cassa dal Tesoriere o depositate su un conto corrente bancario, che sarà aperto presso l'Agenzia di Credito scelta dal Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta successiva all'introduzione di una quota sociale annuale per tutti i Soci. I versamenti ed i prelievi potranno essere effettuati a firma singola dal Portavoce o del Tesoriere o da un'altro membro del Consiglio Direttivo delegato in assenza di tutti e due. I beni e i fondi residui sussistenti alla data di scioglimento dell'Associazione saranno devoluti ad altri Comitati o Associazioni senza finalità di lucro che operano a difesa dell'ambiente o a protezione delle dimore storiche.
2. L'Associazione provvede al proprio finanziamento con le attività di cui all'Articolo 4, con i contributi dei membri del Comitato Ristretto e/o dei soci dell'Assemblea Generale per azioni o progetti specifici e con le eventuali quote sociali quando e se queste saranno introdotte.
3. L'esercizio finanziario dura 12 (dodici) mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
4. Dopo l'introduzione delle quote sociali entro il mese di marzo di ciascun anno il Portavoce sottopone al Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario.
5. Dopo aver discusso ed approvato il Bilancio Consuntivo ed averla corredata di apposita Relazione, il Consiglio Direttivo, entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, la sottopone prima al Comitato Ristretto poi all'Assemblea Generale per l'approvazione, anche in seduta congiunta.

6. L'Assemblea Generale discute ed approva il Bilancio Consuntivo e le relazioni del Tesoriere e del Consiglio Direttivo.

7. Il Bilancio Consuntivo così approvato dall'Assemblea ha valore di rendiconto economico e finanziario.

8. Entro il mese di Novembre di ciascun anno il Portavoce sottopone al Consiglio Direttivo ed al Comitato Ristretto una proposta di Bilancio Preventivo per l'esercizio dell'anno successivo, costituito da uno stato patrimoniale previsionale, da un conto economico previsionale e da un rendiconto finanziario previsionale.

Art. 18 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Qualsiasi proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione può essere avanzata all'Assemblea Generale dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo stesso e del Comitato Ristretto, anche in seduta congiunta.

2. L'Assemblea Generale delibera validamente tutte le modifiche statutarie secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata all'Assemblea dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo stesso e del Comitato Ristretto anche in seduta congiunta, ovvero su istanza di almeno un terzo dei Soci.

2. L'Assemblea delibera validamente lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità di cui all'articolo 9.

3. In caso di voto favorevole allo scioglimento da parte dell'Assemblea, questa stessa nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi, e stabilisce la destinazione da darsi, in conformità con le finalità istituzionali dell'Associazione, al patrimonio associativo residuo, fermi restando i vincoli di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Art. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al momento della costituzione dell'Associazione l'Assemblea dei Soci Fondatori elegge il Portavoce ed i membri del Consiglio Direttivo in numero minimo di 6 (sei) e massimo di 12 (dodici). L'Assemblea dei Soci Fondatori funge da Comitato Ristretto per un periodo iniziale di 5 (cinque) anni. Anche il Consiglio Direttivo rimane inizialmente in carica per un periodo di 5 (cinque) anni. Alla fine del periodo transitorio, l'elezione del Comitato Ristretto e del Consiglio Direttivo avviene ogni tre anni secondo le modalità stabilite agli articoli 9-11 del presente Statuto.

Art. 21 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge e le norme del Codice Civile.

Art. 22- RECESSO

Ciascun aderente è libero di recedere dall'Associazione in ogni momento, dandone comunicazione per iscritto al Portavoce o ad un membro del Consiglio Direttivo.

SOCI FONDATORI DELL'ASSOCIAZIONE

.....nato/a ail.../.../.....

Residente ain via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

.....nato/a ail.../.../..... Residente ain
via.....

Perugia, 5 ottobre 2006

Allegato A - Programma dell'Associazione Per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Contado di Porta Eburnea (Territorio fra Perugia e Marsciano)

A. PREMESSA

1. In seguito allo spostamento previsto degli ospedali universitari e della facoltà di medicina verso il Silvestrini, all'apertura del supercarcere di Capanne e al generale aumento dei valori immobiliari, da 5-6 anni a questa parte la città di Perugia sta esercitando una forte pressione edificatoria in direzione sud-ovest. I villini a schiera e palazzetti che stanno sorgendo in punti panoramici anche nel territorio di Marsciano e Piegara non sempre sono rispettosi delle tradizioni architettoniche del posto (per esempio ad ovest di San Biagio, all'Inciliana e ai piedi della collina di Monticelli). In alcuni casi specifici trattasi di veri e propri scempi. Se la pressione dovesse continuare, come pare probabile, senza una maggiore attenzione da parte degli abitanti, dei Comuni e maggiori vincoli da parte del Ministero dei Beni Culturali, si corre il rischio di deturpare irrimediabilmente un paesaggio ancora suggestivo ed ancora parzialmente intatto.

2. La particolarità del Territorio fra Perugia e Marsciano ed in particolare a partire da Castel del Piano e Badiola è dovuta alla presenza di boschi secolari protetti dal Ministero dei Beni Culturali e considerati "sito di rispetto comunitario" dall'Unione Europea (come i boschi Sereni e Torricella) e da un'elevata concentrazione di dimore storiche vincolate (castelli, torri e monasteri) e quindi considerati dal Ministero dei Beni Culturali come monumenti nazionali. Fra di essi vi sono Villa Aureli e il Monastero degli Zoccolanti a Castel del Piano, il Castello di Monte Freddo a Bagnaia, la Torre Colombaia e l'Inciliana a San Biagio, il Castello ed il Monastero di Sant'Apollinare, il monastero domenicano (abbandonato e pericolante) del Vocabolo Vicinato presso Pieve Caina di proprietà del Collegio Pio della Sapienza e il Castello di Monticelli a Castiglione della Valle. A questi manufatti vincolati si aggiungono alcuni borghi non vincolati ma di grande pregio nati da antichi castelli come Bagnaia, Montepetriolo, Spina, Mercatello, Castiglione della Valle e Pieve Caina, diversi manufatti non vincolati, ma con tutti i requisiti per esserlo, come il Palazzo di Bagnaia, la Torre Goretti a Pila, il Poggiolo a Pilonico Materno, e svariati esempi di pregevole architettura rurale. Molti di questi siti e le strade che li collegano sono di origine etrusca o romana e facevano parte del "corridoio bizantino" che legava i possedimenti ancora in mano bizantina (Roma e Ravenna) durante le guerre gotiche del 6° secolo e nei due secoli successivi.

B. SCOPI

L'Associazione, che è non a fine di lucro, si propone di raggiungere i seguenti scopi:

- a) salvaguardare l'ambiente nelle sue varie forme (il paesaggio, la natura, la storia, la cultura tradizionale, la flora, la fauna, le dimore storiche, i casali rurali) nel territorio in oggetto;
- b) lottare contro la cementificazione non consona con l'ambiente della zona;
- c) ottenere l'imposizione di criteri più severi nell'uso dei materiali e nelle forme architettoniche delle nuove costruzioni affinché siano più consone all'ambiente circostante;
- d) combattere l'inquinamento delle acque e dall'aria nel territorio e nelle zone limitrofe anche attraverso la lotta alle attività inquinanti, facendo anche rispettare i vari protocolli d'intesa regionali e comunali troppo spesso dimenticati e disattesi, e ottenere dalle autorità competenti l'immediata attuazione dell'Accordo Programmatico su "Gli interventi di riqualificazione delle risorse idriche del bacino del Nestore e dei suoi affluenti" sottoscritto dalla Regione e dai Comuni interessati il 6 marzo 2006;
- e) valorizzare, promuovere, aiutare a preservare e tutelare i beni culturali di cui alla legge 1089/39 poi recepita nel D. Legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali) che sono presenti sul territorio;
- f) sensibilizzare l'opinione pubblica e le forze politiche sulla necessità della salvaguardia di questo paesaggio e ambiente;
- g) mantenere contatti proficui ai fini del raggiungimento dei fini prestabiliti con la Lega Ambiente, Italia Nostra, L'Associazione Sinistra Ecologica, il FAI, la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, il Ministero dei Beni e l'Attività Culturali (Direzione Generale per i Beni Architettonici e

Paesaggistici a Roma e Direzione Regionale a Perugia), l'ADSI e l'Associazione Culturale ONLUS Historica;

- h) mantenere i contatti proficui ai fini del raggiungimento dei fini prestabiliti con i Comuni sopra menzionati e con la Regione;
- i) esercitare pressione sul Ministero per i Beni e le Attività Culturali e sui proprietari affinché vincolino alcuni beni architettonici esistenti nella zona che attualmente non sono vincolati, pur avendone i requisiti;
- j) convincere i proprietari, incluso l'Università di Perugia, a chiedere congiuntamente ed in modo coordinato l'imposizione di tali vincoli;
- k) stimolare l'Università di Perugia ad interessarsi più attivamente per il restauro dei beni architettonici di sua proprietà presenti sul territorio;
- l) procedere anche legalmente contro chiunque generi danni ambientali ed acustici nel territorio in oggetto;
- m) valorizzare l'area territoriale sopra delimitata promuovendo soprattutto all'estero la conoscenza dei beni culturali e delle bellezze naturali in essa presenti e ciò anche con il fine specifico di attirare i turisti verso di essa;
- n) stimolare le autorità locali, la Regione, lo Stato e l'Unione Europea a finanziare progetti di valorizzazione del territorio anche in coordinamento con territori analoghi esistenti nell'Unione.

C. SEDE E RESPONSABILI

La sede dell'Associazione è in Voc. Monticelli, Borgo Monticelli, 06072 Castiglione della Valle (PG); tel. 075-8787-246. Il Portavoce è: Giuseppe Tullio. Il Segretario e Tesoriere è: Nicola Chiapperini.

ALLEGATO B - MODULO DI DOMANDA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL CONTADO DI PORTA EBURNEA (TERRITORIO FRA PERUGIA E MARSCIANO), DI CUI ALL'ART. 5 DELLO STATUTO.

Io sottoscritto/a nato/a a
residente ain Via/Piazza.....
Comune di telefono fisso (facoltativo)..... cellulare
(facoltativo).....indirizzo di e-mail (facoltativo).....

chiedo di aderire all'Associazione in oggetto come (apporre una x su una o più righe):

socio
invitato permanente
in veste personale
in rappresentanza di

Firma Data

N.B. In ottemperanza alle leggi sulla privacy l'associazione utilizzerà i dati personali solo e soltanto per trasmettere informazioni inerenti alle attività dell'Associazione e per comunicare il luogo e la data delle riunioni.

Si riportano qui di seguito i principali obiettivi dell'Associazione (per la lista completa si rimanda al programma che è ottenibile su richiesta):

- a) salvaguardare l'ambiente nelle sue varie forme (il paesaggio, la natura, la storia, la cultura tradizionale, la flora, la fauna, le acque, l'aria, le dimore storiche, i casali rurali);
- b) lottare contro la cementificazione non consona con l'ambiente della zona ed i troppo facili profitti nell'edilizia;
- c) richiedere alle autorità l'adozione di criteri più severi nell'uso dei materiali e nelle forme architettoniche delle nuove costruzioni affinché siano più consone all'ambiente circostante;
- d) procedere anche legalmente contro chiunque generi danni ambientali ed acustici nel territorio in oggetto;
- e) combattere l'inquinamento delle acque nel territorio e nelle zone limitrofe;
- f) valorizzare, promuovere, aiutare a preservare i beni culturali di cui alla legge 1089/39 poi recepita nel D. Legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali) presenti nel territorio;
- g) valorizzare l'area territoriale sopra delimitata promuovendo anche all'estero la conoscenza dei beni culturali e delle bellezze naturali in essa presenti e ciò con il fine specifico di attirare turisti verso di essa.

Sede dell'Associazione: Borgo Monticelli, 06072 Castiglione della Valle (PG); tel. 075-8797-246

e-mail provvisorio: gt@giuseppetullio.com

Portavoce: Giuseppe Tullio;

Segretario e Tesoriere: Nicola Chiapperini